

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 761)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1966, n. 559, stabilisce che l'Istituto poligrafico dello Stato « provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccola Ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonchè alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato ».

L'articolo 3 della stessa legge consente che, in casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto possa affidare, con l'autorizzazione del Provveditorato generale, a stabilimenti di terzi l'esecuzione di determinate forniture, fatta esclusione per quelle relative alla *Gazzetta Ufficiale*, alla *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica ed alla stampa delle carte valori.

Il Ministero di grazia e giustizia ha ora rilevato che, in caso di impedimento di qualsiasi natura dei servizi dell'Istituto poli-

grafico dello Stato, la *Gazzetta Ufficiale* non verrebbe stampata e diffusa con la prevista regolarità e propone, pertanto, una norma che consenta, nel caso suddetto, il ricorso ad altri stabilimenti.

Con l'unito disegno di legge viene, pertanto, stabilito che il Provveditorato generale dello Stato, chiamato, dall'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, ad esercitare, tra l'altro, la vigilanza sulla stampa e la distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*, è autorizzato ad affidare l'esecuzione di tali compiti a tipografie esistenti nell'ambito statale o pubblico.

Sorge però, in tal caso, la necessità di stabilire che la spesa relativa alla stampa e diffusione della *Gazzetta Ufficiale* venga sostenuta direttamente dall'Istituto poligrafico dello Stato che, ai sensi del richiamato articolo 2, cura la stampa e la gestione (generalmente in abbonamento) di tale pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, quando l'Istituto poligrafico dello Stato, per qualsiasi causa, si trovi nella impossibilità di eseguire tempestivamente la stampa e la distribuzione della *Gazzetta Ufficiale*, il Provveditorato generale dello Stato è autorizzato ad affidare l'esecuzione di tali compiti a tipografie esistenti nell'ambito statale o pubblico. In tal caso, l'Istituto poligrafico dello Stato, in base a fatture approvate dal Provveditorato generale dello Stato, provvede, con fondi propri, al pagamento relativo alla spesa per la fornitura della *Gazzetta Ufficiale* ».